

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4421-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

Presentato il 7 febbraio 1987

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose e di sicurezza stradale

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) il 19 febbraio 1987. In pari data le Commissioni riunite hanno deliberato di richiedere all'Assemblea che i relatori Antonio Tancredi, per la IX Commissione, e Guido Bernardi, per la X Commissione, siano autorizzati a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

TESTO

DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

ART. 1.

1. I decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 31 marzo 1987 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1987 »;

i commi 2 e 3 sono soppressi;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 3, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola "due" è sostituita dalla parola "tre".

5-ter. All'articolo 3, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "undici" ».

All'articolo 3:

al secondo capoverso le parole: « sino ad una portata utile » sono sostituite dalle seguenti: « per autoveicoli aventi portata utile »;

l'ultimo capoverso è soppresso.

All'articolo 4:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le licenze e le autorizzazioni al trasporto di cose rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 verranno rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le licenze e le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti ».

All'articolo 5:

al comma 2, secondo capoverso, le parole: « alle rimanenti lettere del medesimo comma », sono sostituite dalle seguenti: « alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo »;

al comma 2, terzo capoverso, le parole: « che non impedisce la circolazione di un traino » sono sostituite dalle seguenti: « che dispone l'effettuazione di un traino »;

al comma 2, terzo capoverso, in fine, aggiungere le seguenti parole: « Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore. »;

al comma 2, quarto capoverso, le parole: « riguardanti trattore o rimorchio » sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Alla lettera h) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: "l'agganciamento delle due unità è attuato per classi nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987 ».

All'articolo 6:

dopo la parola: « motoveicoli » sono aggiunte le seguenti: « e autoveicoli »;

la parola: « 1.500 » è sostituita dalla seguente: « 1.800 »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al trasporto di cose di peso fino a venti chilogrammi effettuato con autovetture ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « dagli articoli 124 e 127 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 127 »;

il comma 2 è così sostituito:

« 2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di una somma da lire un milione a tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 »;

al comma 3, le parole: « Alla stessa sanzione soggiace » sono sostituite dalle seguenti: « Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace »;

al comma 3, le parole: « che non impedisce la circolazione del veicolo » sono sostituite dalle seguenti: « che mette in circolazione un veicolo »;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. »;

al comma 7, le parole: « le contestazioni elevate » sono sostituite dalle seguenti: « le violazioni accertate »;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di un veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, provvede a notificare, entro quindici giorni dall'accertamento, al titolare della licenza o dell'autorizzazione la diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma precedente, durante i quali trova applica-

zione l'articolo 16 del Regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario del documento di circolazione ».

All'articolo 9:

i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono raddoppiate per ciascuna classe.

2. Al nono comma dell'articolo 121 la parola "proprietario" è sostituita dalle seguenti: "titolare della licenza o della autorizzazione al trasporto di cose".

3. Dopo il nono comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito in seguente:

"Se il conducente ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona le sanzioni previste si applicano una sola volta". »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso. »;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, anche in deroga delle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli. »;

al comma 2, le parole: « di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale », sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro dell'interno »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'ottavo comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

“Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, indicate nelle classi 1a), 1b), 1c), le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del cinque per cento”.

3-ter. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle

norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono soppressi ».

All'articolo 12, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a sei mesi, e in caso di recidiva da tre a diciotto mesi ».

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le norme del titolo nono del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal prefetto per la prima e dal direttore dell'Ufficio provinciale motorizzazione che le ha rilasciate, per le altre.

4. L'autorità amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie è il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo dell'accertamento.

5. Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci su strada e del conducente del veicolo stesso.

6. L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n. 727, è abrogato ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico*.

Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987. ()*

**Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
di cose e di sicurezza stradale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: « e possono essere confermati una sola volta » sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: « e possono essere confermati una sola volta » sono soppresse.

(*) Vedi anche il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1987.

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio »; le parole: « e comunque per un periodo non superiore a sei mesi » sono soppresse.

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 2.

1. La lettera a) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti ».

ARTICOLO 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene, su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla dichiarazione che le cose trasportate sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31 ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — (Autorizzazioni). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia

iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel Comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il Comitato centrale per l'albo, che

devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate ».

2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre due anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito da precedente comma 1.

ARTICOLO 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

- a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
- b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
- c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
- d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
- e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
- f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
- g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 33 del presente testo unico;
- h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
- i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale ».

2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del medesimo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o dell'autorizzazione, riguardanti trattore o rimorchio, sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave ».

ARTICOLO 6.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi.

ARTICOLO 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 8.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. La violazione è annotata a cura del funzionario o agente accertatore nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

3. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Per le stesse violazioni commesse nel corso di un anno successivamente all'accertamento delle infrazioni indicate nei commi 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni.

5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire otto milioni. In tal caso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sospende per la durata di un anno la licenza o l'autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

6. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per quelle di cui all'undicesimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato ed integrato dall'articolo 12 del presente decreto, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

8. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano anche nei casi di violazione previsti dagli articoli 8, 9 e 12 del presente decreto.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o della autorizzazione.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 9, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, sono disposte, in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

ARTICOLO 9.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un veicolo con una massa

superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quadruplicate per ciascuna classe.

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma ».

6. Qualora siano accertate durante il periodo di un anno tre violazioni di cui all'articolo 9 in relazione a trasporti eseguiti per il medesimo committente, è sempre disposta la verifica dell'osservanza delle tariffe di trasporto di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, presso l'impresa committente oltre che presso l'impresa di autotrasporti.

ARTICOLO 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3

della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.

ARTICOLO 12.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spira il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerti l'infrazione ».

ARTICOLO 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 200.000 a lire 800.000 ».

2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:

« Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo CEE ».

ARTICOLO 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

« l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza ».

2. I limiti massimi di velocità sulle autostrade dei veicoli di peso complessivo autorizzato superiore a 80 quintali sono aumentati nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 125 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con proprio decreto da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici adegua, per i veicoli di cui allo stesso comma, i limiti massimi di velocità sulle strade statali o tratti di esse aventi le caratteristiche autostradali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977, purché i limiti stessi siano indicati mediante i prescritti segnali.

4. I nuovi limiti di velocità si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 15.

1. In caso di accertamento di violazione delle norme del presente decreto e di quelle della legge 6 giugno 1974, n. 298, commesse con veicoli immatricolati all'estero, per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma, la continuazione del viaggio è subordinata al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione prevista o al versamento a titolo cauzionale di una somma pari al massimo della sanzione prevista, salvo che il trasgressore non fornisca apposito documento fidejussorio che garantisca il pagamento della somma dovuta. Le spese per le eventuali operazioni di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

ARTICOLO 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti eguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero dei trasporti con il decreto del Ministro del tesoro n. 17533 del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 387, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1986, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

4. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il

1987, che può essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'ente Ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984 » e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.

ARTICOLO 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — SIGNORILE —
ROGNONI — ROMITA — VISENTINI
— GORIA — ZANONE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.